

Vista la legge regionale 13 agosto 2002 n. 22 articolo 1 "Istituzione del Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura" e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge regionale 23 luglio 2009 n. 12 Assestamento del bilancio 2009 e del bilancio pluriennale per gli anni 2009 – 2011 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007 ed in particolare il comma 5, dell'articolo 3, che inserisce l'articolo 1ter "altre emergenze" alla sopraccitata legge regionale 22/2002;

Considerato che il sopraccitato articolo 1ter della legge regionale 22/2002 dispone che la Giunta Regionale su proposta dell'Assessore regionale alle risorse rurali agroalimentari e forestali autorizzi la concessione di aiuti a titolo di indennizzo anche per danni alle produzioni e per perdite derivanti o causate da eventi diversi da quelli di cui all'articolo 1, comma 2 (avverse condizioni atmosferiche, calamità naturali, epizootie, fitopatie o infestazioni parassitarie), purchè i danni o le perdite indennizzate non siano oggetto di altro tipo di indennizzo o risarcimento che comportino sovrapposizione;

Viste le note di data 3 marzo 2011 prot. 4032 e di data 6 agosto 2011 prot. 14289 con le quali il Ministero della salute Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti segnala la presenza di una nuova variante genetica della malattia emorragica virale del coniglio ad inalterata ed elevata patogenicità;

Preso atto che alla data odierna risulta pervenuta alla Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della sopra indicata legge regionale 12/2009 una domanda inviata da una azienda agricola operante nel comparto dell'allevamento cunicolo, intesa ad ottenere gli indennizzi nella misura prevista dalla indicata legge regionale 12/2009, per i danni e le perdite di produzione subite a seguito di un accertato focolaio di malattia emorragica virale del coniglio, riscontrato nell'allevamento cunicolo di proprietà della citata azienda agricola nel mese di giugno 2011;

Ritenuto pertanto di individuare il citato focolaio di malattia emorragica virale del coniglio, quale evento diverso da quelli indicati all'articolo 1, comma 2, della citata legge regionale 22/2002, ammesso a beneficiare degli indennizzi, utilizzando le risorse del Fondo regionale per le emergenze in agricoltura;

Considerato, per il caso in argomento di concedere, in attuazione al punto 2, comma 5, dell'articolo 3, della legge regionale 12/2009, gli indennizzi previsti dal regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti "de minimis" nel settore della produzione dei prodotti agricoli;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale 25 febbraio 2011 n. 328 recante linee guida per il controllo sulla erogazione degli aiuti de minimis nel settore della produzione agricola;

Su proposta dell'Assessore regionale alle risorse rurali agroalimentari e forestali;

La Giunta regionale all'unanimità

Delibera

**1.** Di individuare, in adempimento a quanto disposto dalla legge regionale 13 agosto 2002 n. 22 articolo 1ter, il focolaio di malattia emorragica virale del coniglio, accertato

nel mese di giugno 2011, quale evento diverso da quelli di cui all'articolo 1, comma 2, della citata normativa regionale, che puo' beneficiare degli indennizzi per le perdite ed i danni alle produzioni subiti, purchè gli stessi non siano oggetto di altro tipo di indennizzo o risarcimento che comporti sovra compensazione.

**2.** Di stabilire che il pagamento degli indennizzi sarà attuato attraverso la concessione degli aiuti di cui al regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti "de minimis" nel settore della produzione dei prodotti agricoli.

**3.** Di autorizzare l'amministratore delegato del Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura a concedere a favore dell'azienda agricola interessata gli indennizzi per i danni alla e per le perdite subite dal sopraccitato evento.

**4.** La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE